COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **13**
in data **05/02/2015**
P.G. n**.**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaquindici** addì **05 - cinque -** del mese **febbraio** alle ore **16:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 23374/281 DEL 14.12.2010 - GRADUAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	NO
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
NOTARI Francesco	Assessore	NO
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Vice Segretario Generale: **MONTAGNANI Roberto**

I.D. n. 13 **IN DATA 05/02/2015**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che le fonti normative dirette alla vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi nonché il relativo sistema sanzionatorio amministrativo in caso di violazioni, sono costituite da:
  a) D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (titolo IV, Capo I e Capo II);
  b) L.R. n. 23/2004 e s.m.i. (Titolo I);
- che la L.R. n. 23/2004 e s.m.i. attribuisce i compiti di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, l'assunzione dei conseguenti provvedimenti, nonché i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative ai responsabili della struttura comunale cui afferisce lo Sportello Unico per l'Edilizia;
- che con deliberazione n. 23374/281 in data 14.12.2010 questa Giunta Comunale approvava i *"criteri e le modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal D.P.R. n. 380/2001, dalla L.R. n. 23/2004 e dalla L.R. n. 31/2002, disciplinando altresì le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 21 della L.R. 25.11.2002, n. 31";*

Dato atto che, per alcune tipologie di sanzioni, si ritiene opportuno graduare ulteriormente gli importi previsti dalle norme sino ad ora citate al fine di contrastare l'abusivismo nel territorio comunale con criteri di proporzionalità, mantenendo invariato tutto quanto disciplinato nella delibera suindicata;

Dato atto inoltre che le sanzioni pecuniarie per abusi edilizi, quali proventi indicati dall'art. 21, comma 1, della L.R. n. 23/04, introitate nel 2013 ammontavano a € 817.602,00 (nel 2012 a 674.349,00; nel 2011 a € 453.422,00; nel 2010 a € 463.259,00; nel 2009 a € 515.746,00); e che il contributo di costruzione introitato nel 2013, di cui all'allora vigente art. 27 della L.R. n. 31/02, ammonta a € 6.301.304,00 (nel 2012 a 5.853.503,00; nel 2011 a € 9.009.662,00; nel 2010 a € 10.712.853,00; nel 2009 a € 13.236.646,00);

Ravvisata la necessità di modificare, alla luce della L.R. 15/2013, taluni criteri e taluni parametri per la determinazione del corretto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso, nonché delle somme dovute a titolo di oblazione in caso di accertamento di conformità nelle ipotesi in cui sia la L.R. n. 23/2004 e s.m.i. sia il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. stabiliscono la possibilità di graduare l'entità delle sanzioni medesime e dell'oblazione entro un minimo ed un massimo edittale.

Specificato, a parziale modifica della deliberazione n° 23374/281 del 14/12/2010, che a seguito dell'emissione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, nonché nell'ipotesi di parziale sanatoria (sanatoria + ripristino delle opere non sanabili), dovranno essere rimosse tutte le opere non compatibili con la destinazione d'uso legittimata;

Confermato altresì che nell'ambito delle sanatorie possono essere previsti anche ripristini e/o adeguamenti di porzioni dei fabbricati o delle unità immobiliari oggetto

dell'accertamento. In questi casi la sanatoria sarà rilasciata previo versamento della relativa oblazione e soltanto dopo la verifica, previo sopralluogo, dell'avvenuta esecuzione delle opere di ripristino o adeguamento previste nel progetto di sanatoria confermata, altresì, da idonea documentazione fotografica.

Dato atto infine che restano in vigore tutte le precedenti disposizioni contenute nella delibera n° 23374/281 del 14/12/2010, non oggetto delle presenti modifiche.

Visti:

- il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 23/2004 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 15/2013 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- di modificare, per le ragioni di cui in premessa, i criteri ed i parametri di applicazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione agli interventi realizzati senza titolo (Tabella A), nonché delle somme dovute a titolo di oblazione in caso di accertamento di conformità (Tabelle B1 e B2), nella ipotesi in cui sia la L.R. n. 23/2004 e s.m.i. sia il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. stabiliscono la possibilità di graduare l'entità delle sanzioni stesse e dell'oblazione entro un minimo ed un massimo edittale;
- di confermare che agli abusi edilizi si applicano le sanzioni previste nelle tabelle A, B1 e B2 riportate negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto, in relazione al tipo di intervento e per ogni unità immobiliare interessata dall'intervento abusivo;
- di dare atto che dovranno essere rimosse, nel caso in cui il responsabile dell'abuso intenda ripristinare, tutte quelle opere non compatibili con la destinazione d'uso legittimata dai titoli edilizi presentati e depositati agli atti comunali;
- di dare atto che, per quanto riguarda le sanzioni previste nella tabella A, qualora il responsabile dell'abuso provveda a rimuovere le opere abusive e a ripristinare lo stato dei luoghi prima che gli sia stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento, e previa verifica, da parte del tecnico comunale, dell'avvenuto ripristino, la sanzione afflittiva di cui alla Tabella A verrà applicata nella misura minima prevista;
- di dare atto che il presente provvedimento si applica anche ai procedimenti in corso di istruttoria alla data di approvazione della presente delibera.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che, consentendo i criteri e le modalità di cui in narrativa una più pronta, graduata e proporzionata definizione dei procedimenti sanzionatori, vi siano motivi di opportunità e di urgenza per l'applicazione immediata di tali criteri;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

VECCHI LUCA
2015.02.16 11:43:21
CN=VECCHI LUCA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
RSA/1024 bits

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

MONTAGNANI Roberto

MONTAGNANI F
2015.02.16 11:39:54
CN=MONTAGNANI ROBEF
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
RSA/1024 bits